

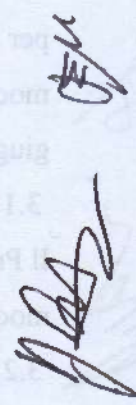


Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 16 gennaio 2020

Giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 20.45 è convocata l'Assemblea Straordinaria della Fidas Treviso, presso la sala consiliare del Comune di Orsago.

Delegati presenti, in proprio o in delega

Gruppo	Delegato	Presente	Assente	Delega
Cordignano	Covre Daniel	X		
	Baggio Carlo		X	
	Garbelotto Lorenzo	X		
	Tomè Giuliana	X		
	Borghelot Luciano	X		
	Berton Guido	X		
	Furlan Cesare	X		
	Pagot Angelo	X		
	Polese Cristiano	X		
	Pin Angelo		X	
Orsago	Ros Paolo	X		
	Vanelli Tagliacani Sonia	X		
	Salvador Matteo	X		
	Tonello Laura			Delega Meregalli Yuri
	Meregalli Michael	X		
	Meregalli Yuri	X		
	Zaia Marco	X		
	De Nardi Anna	X		
	Gava Rudy	X		
	Pagotto Giulia	X		
	Da Dalt Tiziana	X		



L'Ordine del Giorno è così costituito:

1. Insediamento dell'assemblea;
2. Nomina del Presidente, del Segretario e degli Scrutatori dell'Assemblea;
3. Modifica dello statuto della associazione:
 - 3.1 Lettura e votazione del maxi-emendamento;
 - 3.2 Lettura e votazione complessiva dello Statuto modificato.

La riunione inizia alle ore 20.45.

1. Insediamento dell'assemblea

Si rileva la presenza in proprio o in delega di 19 delegati su un totale di 21 aventi diritto: essendo superata la soglia dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto, l'Assemblea straordinaria della Fidas Treviso risulta validamente costituita secondo l'art. 10 dello Statuto.

2. Nomina del Presidente, del Segretario e degli Scrutatori dell'Assemblea

Vengono nominati:

Presidente dell'Assemblea	sig. Diego Battistuzzi
Segretario dell'Assemblea	sig. Enrico Mazza
Scrutatori	sig.ra Patrizia Pagotto, sig. Daniel Covre

3. Modifica dello statuto della associazione

Il Presidente introduce i lavori assembleari spiegando ai delegati che l'assemblea è stata convocata per adeguare lo statuto dell'associazione al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). La modifica di statuto è stata elaborata dal Consiglio Direttivo e deliberata dallo stesso in data 24 giugno 2019.

3.1. Lettura e votazione del maxi-emendamento

Il Presidente dà lettura del maxi-emendamento allo Statuto (documento in allegato) che introduce le modifiche da apportare. Il maxi-emendamento è messo ai voti ed approvato all'unanimità.

3.2. Lettura e votazione complessiva dello Statuto modificato

Il Presidente dà lettura dello versione completa delle Statuto con le modifiche apportate dal maxi-emendamento (documento in allegato). Lo Statuto è messo ai voti ed approvato all'unanimità.

**SEDE
PROVINCIALE**

Piazza Oberdan 1/A
31010 Orsago TV

tel. 331 3313428

www.fidastreviso.it
fidas@fidastreviso.it

Codice fiscale 91005730261
Registro reg. TV0253

Il Presidente chiede all'Assemblea delega per apportare eventuali correzioni formali, grammaticali ed ortografiche al testo appena approvato, e per procedere alla registrazione dell'atto presso gli uffici competenti secondo le norme di legge. L'Assemblea approva all'unanimità.

Essendo conclusi i punti all'OdG, la riunione si conclude alle ore 21.30.

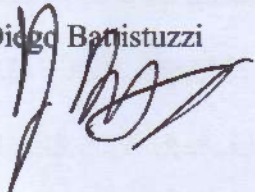
Documenti allegati:

Maxi-emendamento allo Statuto

Statuto emendato completo

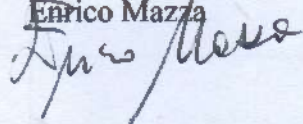
Il Presidente

Diego Battistuzzi



Il Segretario

Enrico Mazza



REGISTRATO A CONEGLIANO addì 31-01-2020
306 Sene Il. Riscuot. 6

L'ASSISTENTE
Ivano Orsano

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Antonio Zaffano

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "FIDAS TREVISO ODV" APPROVATO DALLA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 GENNAIO 2020

Titolo I Denominazione e Sede

Articolo 1: Denominazione e Sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs.

117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore

denominato "FIDAS Treviso ODV", associazione di Donatori di

Sangue della Provincia di Treviso.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di

lucro. La sua durata è illimitata.

L'organizzazione ha sede legale in Piazza Oberdan 1/A nel co-

mune di Orsago. Il trasferimento della sede legale non compor-

ta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uf-

fici competenti.

Articolo 2: Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente

Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio

2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge

regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera il regolamento di attuazione dello Statu-

to per la disciplina degli aspetti organizzativi più partico-

lari.

Articolo 3: Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 4: Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Titolo II Scopo - Finalità

Articolo 5: Finalità e Attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (ai sensi dell'art.

5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017):

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno

2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

b) promuovere una diffusa coscienza trasfusionale affinché ogni cittadino senta il dovere civico e morale di donare parte del proprio sangue in forma volontaria, gratuita, anonima, consapevole e periodica;

c) promuovere ogni iniziativa utile a tutelare la salute e la dignità del donatore nell'esercizio della sua missione;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

d) concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, in armonia con le leggi vigenti per il raggiungimento dell'autosufficienza del sangue e suoi componenti in ambito provinciale, regionale e nazionale;

e) operare in collaborazione con i Servizi Trasfusionali delle strutture sanitarie locali quali Enti preposti alla raccolta, gestione, conservazione ed utilizzazione del sangue e dei suoi componenti;

f) cooperare con soggetti privati, pubblici ed altre associazioni per meglio realizzare i propri scopi anche stipulando convenzioni e protocolli d'intesa.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.	
Titolo III Soci	
Articolo 6: Ammissione e classificazione soci I soci sono classificati in due categorie: soci donatori e soci emeriti.	
a) Soci Donatori: acquisisce la qualifica di Socio Donatore colui che, dichiarato fisicamente idoneo dal medico responsabile, si impegna a donare il sangue e/o emocomponenti, secondo i principi e nell'osservanza del presente Statuto e dell'annesso Regolamento di attuazione;	
b) Soci Emeriti: sono coloro che, pur non potendo più donare il sangue, prestano attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito e continuato, per il conseguimento dei fini istituzionali dell'organizzazione.	
Articolo 7: Diritti e doveri degli associati I soci hanno diritto a: a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; b) essere informati sull'attività dell'Associazione;	
Pagina 5 di 28	

- Articolo 17
L'Assemblea
- c) operare il controllo sull'andamento dell'Associazione, nelle forme e mediante gli organi statutari stabiliti dalle leggi vigenti e dallo Statuto;
- d) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo la normativa vigente ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- f) votare nella Assemblea del proprio gruppo di appartenenza, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed abbiano effettuato almeno una donazione nei 2 anni solari precedenti, se soci donatori, o abbiano prestato attività di volontariato nei 2 anni precedenti per l'associazione, se soci emeriti. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

g) *g*
E il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto e il regolamento di attuazione;
- b) *g*
svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Articolo 8: Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei compiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 9: Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può escludere il Socio con provvedimento motivato:

- a) quando non rispetti lo Statuto ed il regolamento;
- b) quando si presenti per la donazione senza denunciare le affezioni patologiche a lui note in cui è incorso dopo quella precedente;
- c) quando assuma atteggiamenti contrari agli interessi dell'Associazione;
- d) quando risulti per qualsiasi ragione indegno di appartenere all'Associazione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto: in tal caso l'efficacia della deliberazione del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Il Socio Donatore che, senza giustificato motivo, sospenda le donazioni oltre due anni consecutivi e rendendosi irreperibile

non presentandosi alle chiamate per donazioni o per controlli sanitari, viene dichiarato decaduto d'ufficio.

Titolo IV Risorse Economiche

Articolo 10: Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) rimborsi derivanti da convenzioni;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs.

117/2017;

- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 11: Responsabilità dell'associazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 12: Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 13: Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 14: Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 15: Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Titolo V Organi della associazione

Articolo 16: Organi dell'associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Proibiviri;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) l'Organo di Revisione.

Articolo 17: Assemblea dei Delegati

L'Assemblea è costituita dai delegati, eletti dai soci dei gruppi in preparazione alla assemblea ordinaria annuale e rimangono in carica per l'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- c) eleggere il Collegio dei Proibiviri;
- d) tracciare le linee politico-programmatiche dell'Associazione;
- e) discutere e approvare la relazione morale ed il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- f) determinare la quota da destinare ai Gruppi in rapporto alle donazioni effettuate;
- g) approvare le modifiche del Regolamento.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea può riunirsi, anche in seduta straordinaria, per

iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di

almeno un terzo del numero dei Delegati.

L'Assemblea Straordinaria tratta solo argomenti per i quali è

stata convocata, vi partecipano i delegati eletti annualmente

per l'assemblea ordinaria della associazione.

L'approvazione e/o modifiche al Regolamento sono deliberate

dall'Assemblea in seduta Ordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presen-

ti.

L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente in seduta Straordi-

narria per approvare e/o modificare il presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la pre-

senza di almeno 3/4 degli aventi diritto.

L'Assemblea nomina il presidente ed il segretario della seduta

e, all'occorrenza, tre scrutatori.

Ciascun delegato dispone di un voto.

In caso di assenza o di impedimento i delegati possono farsi

rappresentare all'Assemblea da un altro delegato. Non sono am-

messe più di tre deleghe per ciascun delegato.

Delle riunioni dell'assemblea sarà redatto il relativo verbale

che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 18: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri eletti in numero dispari dall'Assemblea dei delegati tra i soci dell'Associazione, resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La composizione numerica del Consiglio Direttivo viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo uscente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Tesoriere;
- d) e, su proposta del Presidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo:

- a) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei delegati;
- b) promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione;
- c) nomina i rappresentanti della FIDAS Treviso ODV negli organismi e nelle istituzioni;
- d) predispone i bilanci annuali di previsione e consuntivo;

e) svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione

della FIDAS Treviso ODV;

f) propone le eventuali modifiche dello Statuto e del

Regolamento;

g) esamina e delibera su eventuali richieste di costituzione

di Gruppi;

h) cura i rapporti con i Gruppi e nomina eventuali commissari;

i) valuta e delibera l'esclusione dei soci secondo le modalità

previste all'art. 9 del presente Statuto;

j) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano

presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto

e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei

presenti.

Articolo 19: Il Presidente

Il Presidente ha poteri di rappresentanza ed esecuzione della

volontà dell'associazione in riguardo ai terzi coi quali

l'associazione opera.

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo con la

maggioranza dei voti espressi e dura in carica quanto il Con-

siglio Direttivo stesso.

In prima seduta, il Consiglio Direttivo verrà presieduto dal

componente più anziano d'età, che eserciterà le relative fun-

zioni sino alla nomina del Presidente eletto.

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) dirigere e coordinare i lavori del Consiglio Direttivo;
- b) controllare la regolarità delle convocazioni, con ausilio del Segretario;
- c) stabilire gli argomenti oggetto di trattazione delle singole convocazioni, anche su richiesta dei singoli membri del Consiglio Direttivo;
- d) garantire il corretto svolgimento dei lavori;
- e) interloquire con i singoli organizzatori al fine di dirimere eventuali controversie interne all'Associazione;
- f) stipulare atti e contratti inerenti all'attività sociale ed avere la rappresentanza esterna dell'Associazione;
- g) ogni altra funzione necessaria per lo svolgimento delle precedenti, o comunque altre ad esse collegate.

Articolo 20: Decadenza

Il Presidente decade dalla propria carica per morte, dimissioni, nonché per le ragioni, e con le modalità, indicate all'art. 9 del presente Statuto.

Articolo 21: Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti espressi e svolge le funzioni attribuite

al Presidente in caso di sua assenza o temporanea incapacità di attendere alle sue funzioni.

Svolge attività di consultazione e coadiuvazione nei riguardi del Presidente all'atto dello svolgimento delle funzioni di quest'ultimo.

Articolo 22: Decadenza

Il Vicepresidente decade dalla propria carica per morte, dimissioni, nonché per le ragioni, e con le modalità, indicate all'art. 9 del presente Statuto.

Articolo 23: Nomina segretario e tesoriere

All'atto della prima convocazione, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina, al proprio interno, di un Segretario e di un Tesoriere, nominati a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 24: Compiti del Segretario

Il Segretario ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione e coordinamento dei lavori e nello specifico:

- a) redazione del verbale delle sedute;
- b) controllo del rispetto delle modalità di convocazione;
- c) controllo sulla correttezza dell'esplicazione del voto;

d) svolgimento dei compiti di volta in volta richiesti dal
Presidente.

Articolo 25: Compiti del tesoriere

Il Tesoriere ha la competenza funzionale in merito a:

a) tenuta delle scritture contabili;

b) redazione e presentazione del Bilancio preventivo e
consuntivo nella forma di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017;

c) attuazione delle delibere di spesa adottate in seno
all'Assemblea e al Consiglio Direttivo;

d) ogni altra attività inerente il controllo, la gestione
ed il coordinamento dell'attività di spesa che verranno
stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26: Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri.

Dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Hanno il compito di:

a) eleggere tra loro un Presidente;

b) giudicare in prima istanza sui conflitti che possono
verificarsi tra i vari organi sociali e tra gli organi
sociali ed i soci.

Per quanto attiene alle cause di ineleggibilità nonché le mo-
dalità di tenuta dei verbali delle relative attività, si ri-

manda a quanto indicato agli artt. 2375 e 2382 del codice civile.

Articolo 27: Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 28: Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 29: Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Titolo VI Gruppi

Articolo 30: Costituzione.

L'Associazione è organizzata in Gruppi aventi sede in comuni, frazioni, quartieri, complessi aziendali, istituti d'istruzione e simili o altre realtà di aggregazione.

Articolo 31: Funzioni

Il Gruppo è l'unità di base ed il primo centro di riferimento per i soci.

Nell'ambito degli scopi e delle attività associative sancite all'art. 5 del presente Statuto, il Gruppo in particolare:

- a) cura il proselitismo e la propaganda sul territorio di competenza;
- b) cura i rapporti con i propri soci;
- c) può effettuare le chiamate per i donatori;
- d) gestisce, per quanto di competenza, l'attività amministrativa e finanziaria.

Articolo 32: Organi del Gruppo

Sono Organi del Gruppo:

- a) l'Assemblea dei Soci del Gruppo;
- b) Il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- c) Il Presidente del Gruppo.

Articolo 33: Assemblea del Gruppo

L'Assemblea dei Soci del Gruppo è costituita da tutti i Soci

Donatori ed Emeriti appartenenti al singolo Gruppo.

L'Assemblea del Gruppo, in seduta ordinaria, ha il compito di:

a) eleggere il Consiglio Direttivo del Gruppo;

b) discutere e approvare la relazione sociale, amministrativa ed economica del Consiglio Direttivo del Gruppo;

c) discutere su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea del Gruppo è convocata:

a) dal Presidente del Gruppo in seduta ordinaria almeno una volta all'anno;

b) in seduta straordinaria su convocazione del Presidente del Gruppo, ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo del Gruppo, o su proposta di almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea i quali dovranno avanzare domanda al

Presidente del Gruppo proponendo l'ordine del giorno.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto intervenuti in proprio o per delega;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere invitato un rappresentante del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo del Gruppo lo ritengano opportuno e delibera a maggioranza assoluta su:

a) Fusione con altro Gruppo;

b) Scissione del Gruppo;

c) Scioglimento del Gruppo.

Per la delibera sullo scioglimento del Gruppo occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Deliberato lo scioglimento del Gruppo, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori che rimetteranno le eventuali attività esistenti alla FIDAS Treviso ODV, la quale le terrà in deposito per almeno due anni dallo scioglimento del Gruppo.

Nel caso di ricostituzione del Gruppo la FIDAS Treviso ODV dovrà riconsegnare a questo le attività accantonate.

Articolo 34: Consiglio Direttivo del Gruppo

Il Consiglio Direttivo del Gruppo è composto da membri eletti dall'Assemblea del Gruppo tra i soci del Gruppo stesso, resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo è convocato dal Presidente del Gruppo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo nella sua prima seduta elegge nel proprio seno:

- a) Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) e, su proposta del Presidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo:

- a) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea del Gruppo;
- b) promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi;
- c) predispone i bilanci annuali di previsione e consuntivo del Gruppo;
- d) svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione del Gruppo.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 35: Presidente del Gruppo

Funzioni:

- a) rappresenta il Gruppo con facoltà di delega;

b) convoca e presiede l'Assemblea del Gruppo e il Consiglio

Direttivo del Gruppo;

c) sovrintende all'ordinaria amministrazione del Gruppo;

d) adotta deliberazioni di competenza del Consiglio

Direttivo del Gruppo quando l'urgenza sia tale da non

permetterne la convocazione, con l'obbligo di ratifica

da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo nella

successiva prima seduta.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni sono

esercitate dal Vicepresidente o, in difetto, dal Consigliere

più anziano.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente,

il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla convocazione

del Consiglio Direttivo del Gruppo per la nuova elezione.

Articolo 36: Autonomia patrimoniale

I Gruppi possono disporre, per il conseguimento degli scopi,

delle risorse economiche loro pervenute a qualsiasi titolo ed

in particolare da:

a) quote assegnate dall'Associazione, secondo i vincoli di

utilizzo indicati dalla stessa;

b) contributi ed elargizioni da soci, da terzi, da enti

pubblici o privati;

c) proventi da attività marginali di carattere commerciale

e produttivo;

d) donazioni e lasciti;

e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D. Lgs.

117/2017.

I Gruppi devono tenere una regolare contabilità soggetta al controllo di legittimità da parte dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione legale dei conti, ove costituiti.

Articolo 37: Autonomia organizzativa

I Gruppi, nella propria autonomia organizzativa ed operativa, collaborano con l'Associazione per il conseguimento degli scopi associativi. In particolare, è demandata al Gruppo l'attuazione dei programmi di attività formulati per il territorio di competenza in stretta collaborazione con l'Associazione.

Articolo 38: Norma transitoria

Nel caso in cui all'interno dell'Associazione esista un solo Gruppo, gli organi del gruppo non vengono costituiti e le funzioni dei suoi organi sono esercitate dai rispettivi organi della Associazione.

Titolo VII Articoli finali

Articolo 39: Gratuità delle cariche

Tutte le cariche contemplate nel presente Statuto, ad eccezione dell'Organo di Revisione Legale dei conti, dovranno essere

prestate gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 40: Regolamento di attuazione

Il presente Statuto è integrato da un Regolamento di attuazione.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, è fatto espresso richiamo alle norme statutarie e regolamentari della FIDAS Nazionale e Regionale ed alle norme di legge vigenti.

Articolo 41: Modifiche

Il presente Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea dei Delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto.

Articolo 42: Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria, e la delibera è valida con voto favorevole dei tre quarti di tutti i delegati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 43: Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. Lgs. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Approvato dalla assemblea straordinaria del 16 gennaio 2020,

Orsago

FIRMATO

Il presidente dell'assemblea

BATTISTUZZI DIEGO

Il segretario verbalizzante

MAZZA ENRICO

Il presente atto è stato registrato
all'atto registrato il 31-01-2020
al N. 308

Serie III

Pagina 28 di 28

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Antonio Zaffino

L'ASSISTENTE
Ivan Cossano



Emendamento allo Statuto FIDAS Treviso in vigore al 20 gennaio 2020

Maxiemendamento è composto da un totale di 3 parti numerate.

1. Si emendano gli articoli dello statuto in vigore secondo la tabella seguente.

Testo in vigore	Emendamento proposto dal consiglio
Art. 1 Costituzione 1. E' costituita l'Associazione Donatori di Sangue della Provincia di Treviso che assume la denominazione: "FIDAS Treviso" 2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. La sua durata è illimitata.	Art. 1 da abrogare e sostituire con il seguente Articolo 1 - Denominazione e Sede È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "FIDAS Treviso ODV", associazione di Donatori di Sangue della Provincia di Treviso. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. La sua durata è illimitata. L'organizzazione ha sede legale in Piazza Oberdan 1/B nel comune di Orsago. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2 Scopi Gli scopi dell'Associazione sono: a) promuovere una diffusa coscienza trasfusionale affinché ogni cittadino senta il dovere civico e morale di donare parte del proprio sangue in forma volontaria, gratuita, anonima, consapevole e periodica; b) promuovere ogni iniziativa utile a tutelare la salute e la dignità del donatore nell'esercizio della sua missione; c) concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, in armonia con le leggi vigenti per il raggiungimento dell'autosufficienza del sangue e suoi componenti in ambito provinciale, regionale e nazionale; d) operare in collaborazione con i Servizi Trasfusionali delle strutture sanitarie locali quali Enti preposti alla raccolta, gestione, conservazione ed utilizzazione del sangue e dei suoi componenti.	Art. 2 da abrogare e sostituire con il seguente Articolo 5 - Finalità e Attività L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017): b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: a) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

<i>Mano</i> <i>Spa</i>	b) promuovere una diffusa coscienza trasfusoria affinché ogni cittadino senta il dovere civico morale di donare parte del proprio sangue in forma volontaria, gratuita, anonima, consapevole e periodica; c) promuovere ogni iniziativa utile a tutelare la salute e la dignità del donatore nell'esercizio della sua missione; d) concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, in armonia con le leggi vigenti per il raggiungimento dell'autosufficienza del sangue e suoi componenti in ambito provinciale, regionale e nazionale; e) operare in collaborazione con i Servizi Trasfusionali delle strutture sanitarie locali quali Enti preposti alla raccolta, gestione, conservazione ed utilizzazione del sangue e dei suoi componenti; f) cooperare con soggetti privati, pubblici ed altre associazioni per meglio realizzare i propri scopi anche stipulando convenzioni e protocolli d'intesa. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17. L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.
Art. 3 Ammissione e classificazione soci I soci sono classificati in due categorie: soci donatori e soci emeriti. a) Soci Donatori: acquisisce la qualifica di Socio Donatore colui che, dichiarato fisicamente idoneo dal medico responsabile, si impegna a donare il sangue e/o emocomponenti, secondo i principi e nell'osservanza del presente Statuto e dell'annesso Regolamento di attuazione; b) Soci Emeriti: sono coloro che, pur non potendo più donare il sangue, prestano attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito e continuato, per il conseguimento dei fini istituzionali dell'organizzazione	Art. 3 rinumerato in art. 6 Articolo 6 - Ammissione e classificazione soci I soci sono classificati in due categorie: soci donatori e soci emeriti. a) Soci Donatori: acquisisce la qualifica di Socio Donatore colui che, dichiarato fisicamente idoneo dal medico responsabile, si impegna a donare il sangue e/o emocomponenti, secondo i principi e nell'osservanza del presente Statuto e dell'annesso Regolamento di attuazione;

	b) Soci Emeriti: sono coloro che, pur non potendo più donare il sangue, prestano attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito e continuato, per il conseguimento dei fini istituzionali dell'organizzazione.
Art. 4 Diritti 1. I soci hanno diritto a: a) partecipare alla vita dell'Associazione e a eleggere, gli organi dell'Associazione; b) essere informati sull'attività dell'Associazione; c) operare il controllo sull'andamento dell'Associazione, nelle forme e mediante gli organi statutari stabiliti dalle leggi vigenti e dallo Statuto; d) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo la normativa vigente ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.	Art. 4 da abrogare e sostituire con il seguente. Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati I soci hanno diritto a: a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; b) essere informati sull'attività dell'Associazione; c) operare il controllo sull'andamento dell'Associazione, nelle forme e mediante gli organi statutari stabiliti dalle leggi vigenti e dallo Statuto; d) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo la normativa vigente ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo; e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali; f) votare nella Assemblea del proprio gruppo di appartenenza, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed abbiano effettuato almeno una donazione nei 2 anni solari precedenti. Ciascun associato ha diritto ad un voto. E il dovere di: a) rispettare il presente Statuto e il regolamento interno; b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Art. 5 Doveri Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).	Art. 5 da abrogare
Art. 6 Cessazione del rapporto associativo 1. La cessazione del rapporto associativo avviene: a) per dimissione; b) per morte; c) per cancellazione d'ufficio	Art. 6 da abrogare e sostituire con il seguente Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il Consiglio Direttivo può escludere il Socio con provvedimento motivato: a) quando non rispetti lo Statuto ed il regolamento;

Handwritten signature/initials

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa: tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Il Consiglio Direttivo può escludere il Socio con provvedimento motivato: a) quando non rispetti lo statuto ed il regolamento; b) quando si presenta per la donazione senza denunciare le affezioni patologiche a lui note in cui è incorso dopo quella precedente; c) quando assuma atteggiamenti contrari agli interessi dell'Associazione; d) quando risulti per qualsiasi ragione indegno di appartenere all'Associazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto: in tal caso l'efficacia della deliberazione del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. Il Socio Donatore che, senza giustificato motivo, sospenda le donazioni oltre due anni consecutivi e rendendosi irreperibile o non presentandosi alle chiamate per donazioni o per controlli sanitari, viene dichiarato decaduto d'ufficio.	b) quando si presenti per la donazione senza denunciare le affezioni patologiche a lui note in cui è incorso dopo quella precedente; c) quando assuma atteggiamenti contrari agli interessi dell'Associazione; d) quando risulti per qualsiasi ragione indegno di appartenere all'Associazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto: in tal caso l'efficacia della deliberazione del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. Il Socio Donatore che, senza giustificato motivo, sospenda le donazioni oltre due anni consecutivi e rendendosi irreperibile o non presentandosi alle chiamate per donazioni o per controlli sanitari, viene dichiarato decaduto d'ufficio.
Art. 7 Sede Sociale La sede legale della FIDAS Treviso viene stabilita dal Consiglio Direttivo, all'interno della Provincia di Treviso.	Art. 7 da abrogare
Art. 8 Esercizio Sociale L'Esercizio Sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno	Art. 8 da abrogare
Art. 9 Organi dell'Associazione Sono Organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei delegati; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Collegio dei Revisori dei Conti. e) Il Collegio dei Probiviri.	Art. 9 rinumerato in art. 16 Articolo 16 - Organi dell'associazione Sono Organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei delegati; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Collegio dei Revisori dei Conti; d) Il Collegio dei Probiviri; e) l'Organo di Controllo; f) l'Organo di Revisione.
Art. 10 Assemblea dei Delegati L'Assemblea è costituita dai delegati, eletti dai soci dei gruppi in preparazione alla assemblea ordinaria annuale. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria.	Art. 10 rinumerato in art. 17 Articolo 17 - Assemblea dei Delegati L'Assemblea è costituita dai delegati, eletti dai soci dei gruppi in preparazione alla assemblea ordinaria annuale e rimangono in carica per l'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria.

- L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) eleggere il Collegio dei Probiviri;
 - d) tracciare le linee politico-programmatiche dell'Associazione;
 - e) discutere ed approvare la relazione morale ed il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
 - f) determinare la quota da destinare ai Gruppi in rapporto alle donazioni effettuate;
 - g) approvare le modifiche del Regolamento.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;

L'Assemblea può riunirsi anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo del numero dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria tratta solo argomenti per i quali è stata convocata, vi partecipano i delegati eletti annualmente per l'assemblea ordinaria della associazione

L'approvazione e/o modifiche al presente Regolamento sono deliberate dall'Assemblea in seduta Ordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente in seduta Straordinaria per approvare e/o modificare il presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- ~~b) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;~~
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- c) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- d) tracciare le linee politico-programmatiche dell'Associazione;
- e) discutere ed approvare la relazione morale ed il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- f) determinare la quota da destinare ai Gruppi in rapporto alle donazioni effettuate;
- g) approvare le modifiche del Regolamento.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea può riunirsi, anche in seduta straordinaria, per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo del numero dei Delegati.

L'Assemblea Straordinaria tratta solo argomenti per i quali è stata convocata, vi partecipano i delegati eletti annualmente per l'assemblea ordinaria della associazione.

L'approvazione e/o modifiche al Regolamento sono deliberate dall'Assemblea in seduta Ordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente in seduta Straordinaria per approvare e/o modificare il presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto.

L'Assemblea nomina il presidente ed il segretario della seduta e, all'occorrenza, tre scrutatori.

Ciascun delegato dispone di un voto.

In caso di assenza o di impedimento i delegati possono farsi rappresentare all'Assemblea da un altro delegato. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun delegato.

Delle riunioni dell'assemblea sarà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri eletti in numero dispari dall'Assemblea, resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La composizione numerica del Consiglio Direttivo viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo uscente.

Art. 11 rinumerato in art. 18

Articolo 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri eletti in numero dispari dall'Assemblea dei delegati tra i soci dell'Associazione, resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La composizione numerica del Consiglio Direttivo viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo uscente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Tesoriere;
- d) e, su proposta del Presidente, il Segretario

Il Consiglio Direttivo:

- a) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei delegati;
- b) promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione;
- c) nomina i rappresentanti della FIDAS Treviso negli organismi e nelle istituzioni;
- d) predispone i bilanci annuali di previsione e consuntivo;
- e) svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione della FIDAS Treviso;
- f) propone le eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- g) esamina e delibera su eventuali richieste di costituzione di Gruppi;
- h) cura i rapporti con i gruppi e nomina eventuali commissari;

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 12 Presidente

1. Funzioni:

- a) rappresenta anche agli effetti di legge, la FIDAS Treviso e tutela l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- b) provvede all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio;
- c) convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea redigendo l'ordine del giorno;
- d) iscrive all'ordine del giorno del Consiglio le richieste motivate dei singoli membri del Consiglio Direttivo;
- e) adotta in caso di necessità delibere d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio per la ratifica;
- f) propone al Consiglio la nomina del Tesoriere e del Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Tesoriere;
- d) e, su proposta del Presidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo:

- a) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei delegati;
- b) promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione;
- c) nomina i rappresentanti della FIDAS Treviso **ODV** negli organismi e nelle istituzioni;
- d) predispone i bilanci annuali di previsione e consuntivo;
- e) svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione della FIDAS Treviso **ODV**;
- f) propone le eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- g) esamina e delibera su eventuali richieste di costituzione di Gruppi;
- h) cura i rapporti con i Gruppi e nomina eventuali commissari;
- i) **valuta e delibera l'esclusione dei soci secondo le modalità previste all'art. 9 del presente Statuto;**
- j) **cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.**

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 12 da abrogare e sostituire con il seguente

Articolo 19 - Il Presidente

Il Presidente ha poteri di rappresentanza ed esecuzione della volontà dell'associazione in riguardo ai terzi coi quali l'associazione opera.

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti espressi e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso.

In prima seduta, il Consiglio Direttivo verrà presieduto dal componente più anziano d'età, che eserciterà le relative funzioni sino alla nomina del Presidente eletto.

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) **dirigere e coordinare i lavori del Consiglio Direttivo;**
- b) **controllare la regolarità delle convocazioni, con ausilio del Segretario;**
- c) **stabilire gli argomenti oggetto di trattazione delle singole convocazioni, anche su richiesta dei singoli membri del Consiglio Direttivo;**
- d) **garantire il corretto svolgimento dei lavori;**

...dente ogni
...ne sia
...dal

	e) interloquire con i singoli organizzatori al fine di dirimere eventuali controversie interne all'Associazione; f) stipulare atti e contratti inerenti all'attività sociale ed avere la rappresentanza esterna dell'Associazione; g) ogni altra funzione necessaria per lo svolgimento delle precedenti, o comunque altre ad esse collegate.
Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Hanno il compito di: a) eleggere tra loro un Presidente; b) controllare la gestione contabile; c) collaborare con il Consiglio Direttivo per una buona gestione economica.	Art. 13 da abrogare e sostituire con il seguente Articolo 27 - Organo di controllo L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17. L'organo di controllo: a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 14 Collegio dei probiviri Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. Dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Hanno il compito di: a) eleggere tra loro un Presidente; b) giudicare in prima istanza sui conflitti che possono verificarsi tra i vari organi sociali e tra gli organi sociali ed i soci.	Art. 14 rinumerato in art. 26 Articolo 26 - Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. Dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Hanno il compito di: a) eleggere tra loro un Presidente; b) giudicare in prima istanza sui conflitti che possono verificarsi tra i vari organi sociali e tra gli organi sociali ed i soci. Per quanto attiene alle cause di ineleggibilità nonché le modalità di tenuta dei verbali delle relative attività, si rimanda a quanto indicato agli artt. 2375 e 2382 del codice civile.
Art. 15 Risorse economiche Le disponibilità finanziarie della FIDAS Treviso sono costituite dalle risorse pervenute a qualsiasi titolo, ed in particolare da: a) Rimborsi derivanti da convenzioni; b) elargizioni e contributi da soci, da terzi, da Enti pubblici e privati;	Art. 15 da abrogare e sostituire con il seguente Articolo 10 - Risorse economiche L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) rimborsi derivanti da convenzioni; b) contributi pubblici e privati;

[Handwritten signature]

c) donazioni e lasciti; d) beni mobili ed immobili; e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.	c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali; e) attività di raccolta fondi; f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
Art. 16 Patrimonio dell'Associazione 1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: a) beni, immobili, e mobili; b) contributi e quote associative; c) donazioni e lasciti; d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo; e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge. 2. Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie. 3. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio. 4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi. 5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	Art. 16 da abrogare e sostituire con il seguente Articolo 12 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione e obbligo di utilizzo del patrimonio L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 17 Bilancio dell'Associazione 1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. 2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. 3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.	Art. 17 da abrogare e sostituire con il seguente Articolo 13 - Bilancio Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo. 5. Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.	
Art. 18 Libri dell'Associazione Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, i registri degli aderenti all'Associazione e dei volontari.	Art. 18 da abrogare e sostituire con il seguente Articolo 29 - Libri sociali L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali; d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.
Art. 19 Costituzione. L'Associazione è organizzata in Gruppi aventi sede in comuni, frazioni, quartieri, complessi aziendali, istituti d'istruzione e simili o altre realtà di aggregazione.	Art. 19 rinumerato in art. 30 Articolo 30 - Costituzione L'Associazione è organizzata in Gruppi aventi sede in comuni, frazioni, quartieri, complessi aziendali, istituti d'istruzione e simili o altre realtà di aggregazione.
Art. 20 Funzioni Il Gruppo è l'unità di base ed il primo centro di riferimento per i soci. Nell'ambito degli scopi e delle attività associative sancite all'art 2 del presente Statuto, il Gruppo in particolare: a) cura il proselitismo e la propaganda sul territorio di competenza; b) cura i rapporti con i propri soci; c) può effettuare le chiamate per i donatori; d) gestisce, per quanto di competenza, l'attività amministrativa e finanziaria;	Art. 20 rinumerato in art. 31 Articolo 31 - Funzioni Il Gruppo è l'unità di base ed il primo centro di riferimento per i soci. Nell'ambito degli scopi e delle attività associative sancite all'art. 2 all'art 5 del presente Statuto, il Gruppo in particolare: a) cura il proselitismo e la propaganda sul territorio di competenza; b) cura i rapporti con i propri soci; c) può effettuare le chiamate per i donatori; d) gestisce, per quanto di competenza, l'attività amministrativa e finanziaria.
Art. 21 Organi del Gruppo Sono Organi del Gruppo: a) l'Assemblea dei Soci del Gruppo; b) Il Consiglio Direttivo del Gruppo; c) Il Presidente del Gruppo;	Art. 21 rinumerato in art. 32 Articolo 32 - Organi del Gruppo Sono Organi del Gruppo: a) l'Assemblea dei Soci del Gruppo; b) Il Consiglio Direttivo del Gruppo; c) Il Presidente del Gruppo.
Art. 22 Assemblea del Gruppo	Art. 22 rinumerato in art. 33

[Handwritten signature]

1. L'Assemblea dei Soci del Gruppo è costituita da tutti i Soci Donatori e Onorari appartenenti al singolo Gruppo.

L'Assemblea del Gruppo, in seduta ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- b) discutere ed approvare la relazione sociale, amministrativa ed economica del Consiglio Direttivo del Gruppo;
- c) discutere su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea del Gruppo è convocata :

- a) dal Presidente del Gruppo in seduta ordinaria almeno una volta all'anno;
- b) in seduta straordinaria su convocazione del Presidente del Gruppo, ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo del Gruppo, o su proposta di almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea i quali dovranno avanzare domanda al Presidente del Gruppo proponendo l'ordine del giorno.

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto intervenuti in proprio o per delega;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto intervenuti in proprio o per delega.

4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere invitato un rappresentante del Consiglio dell'Associazione.

L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo del Gruppo lo ritengano opportuno e delibera a maggioranza assoluta su:

- a) Fusione con altro Gruppo;
- b) Scissione del Gruppo;
- c) Scioglimento del Gruppo.

Per la delibera sullo scioglimento del Gruppo occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Deliberato lo scioglimento del Gruppo, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori che rimetteranno le eventuali attività esistenti alla FIDAS Treviso, la quale le terrà in deposito per almeno due anni dallo scioglimento del Gruppo.

Nel caso di ricostituzione del Gruppo la FIDAS Treviso dovrà riconsegnare a questo le attività accantonate.

Art. 23 Consiglio Direttivo del Gruppo

Articolo 33 - Assemblea del Gruppo

4. L'Assemblea dei Soci del Gruppo è costituita da tutti i Soci Donatori ~~e Onorari~~ ed Emeriti appartenenti al singolo Gruppo.

L'Assemblea del Gruppo, in seduta ordinaria, ha il compito di:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- b) discutere e approvare la relazione sociale, amministrativa ed economica del Consiglio Direttivo del Gruppo;
- c) discutere su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea del Gruppo è convocata:

- a) dal Presidente del Gruppo in seduta ordinaria almeno una volta all'anno;
- b) in seduta straordinaria su convocazione del Presidente del Gruppo, ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo del Gruppo, o su proposta di almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea i quali dovranno avanzare domanda al Presidente del Gruppo proponendo l'ordine del giorno.

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto intervenuti in proprio o per delega;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto intervenuti in proprio o per delega.

4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere invitato un rappresentante del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo del Gruppo lo ritengano opportuno e delibera a maggioranza assoluta su:

- a) Fusione con altro Gruppo;
- b) Scissione del Gruppo;
- c) Scioglimento del Gruppo.

Per la delibera sullo scioglimento del Gruppo occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Deliberato lo scioglimento del Gruppo, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori che rimetteranno le eventuali attività esistenti alla FIDAS Treviso **ODV**, la quale le terrà in deposito per almeno due anni dallo scioglimento del Gruppo.

Nel caso di ricostituzione del Gruppo la FIDAS Treviso **ODV** dovrà riconsegnare a questo le attività accantonate.

Art. 23 rinumerato in art. 34

Il Consiglio Direttivo del Gruppo è composto da membri eletti dall'Assemblea del Gruppo, resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo è convocato dal Presidente del Gruppo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno:

- a) Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) e, su proposta del Presidente, il Segretario

Il Consiglio Direttivo del Gruppo:

- a) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea del Gruppo;
- b) promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi;
- c) predispone i bilanci annuali di previsione e consuntivo;
- d) svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione del Gruppo.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 24 Presidente del Gruppo

1. Funzioni:

- a) rappresenta il Gruppo con facoltà di delega;
- b) convoca e presiede l'Assemblea del Gruppo e il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- c) sovrintende all'ordinaria amministrazione del Gruppo;
- d) adotta deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo del Gruppo quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, con l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso nella successiva prima seduta.

2. Assenza o impedimento

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in difetto dal Consigliere più anziano.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla convocazione del Consiglio Direttivo del Gruppo per la nuova elezione.

Art. 25 Autonomia patrimoniale

Articolo 34 - Consiglio Direttivo del Gruppo

Il Consiglio Direttivo del Gruppo è composto da membri eletti dall'Assemblea del Gruppo **tra i soci del Gruppo stesso**, resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo è convocato dal Presidente del Gruppo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno:

- a) Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) e, su proposta del Presidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo:

- a) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea del Gruppo;
- b) promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi;
- c) predispone i bilanci annuali di previsione e consuntivo del Gruppo;
- d) svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione del Gruppo.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 24 rinumerato in art. 35

Articolo 35 - Presidente del Gruppo

1. Funzioni:

- a) rappresenta il Gruppo con facoltà di delega;
- b) convoca e presiede l'Assemblea del Gruppo e il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- c) sovrintende all'ordinaria amministrazione del Gruppo;
- d) adotta deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo del Gruppo quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, con l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo nella successiva prima seduta.

2. Assenza o impedimento

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla convocazione del Consiglio Direttivo del Gruppo per la nuova elezione.

Art. 25 rinumerato in art. 36

I Gruppi possono liberamente disporre, per il conseguimento degli scopi, delle risorse economiche loro pervenute a qualsiasi titolo ed in particolare da: - quote assegnate dall'Associazione; - contributi ed elargizioni da soci, da terzi, da enti pubblici o privati; - proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo; - donazioni e lasciti; - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge. I Gruppi devono tenere una regolare contabilità soggetta al controllo di legittimità da parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione.	Articolo 36 - Autonomia patrimoniale I Gruppi possono liberamente disporre, per il conseguimento degli scopi, delle risorse economiche loro pervenute a qualsiasi titolo ed in particolare da: - quote assegnate dall'Associazione, secondo i vincoli di utilizzo indicati dalla stessa; - contributi ed elargizioni da soci, da terzi, da enti pubblici o privati; - proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo; - donazioni e lasciti; - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge del D. Lgs. 117/2017. I Gruppi devono tenere una regolare contabilità soggetta al controllo di legittimità da parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione legale dei conti, ove costituiti.
Art. 26 Autonomia organizzativa I Gruppi, nella propria autonomia organizzativa ed operativa, collaborano con l'Associazione per il conseguimento degli scopi associativi. In particolare è demandata al Gruppo l'attuazione dei programmi di attività formulati per il territorio di competenza in stretta collaborazione con l'Associazione.	Art. 26 rinumerato in art. 37 Articolo 37 - Autonomia organizzativa I Gruppi, nella propria autonomia organizzativa ed operativa, collaborano con l'Associazione per il conseguimento degli scopi associativi. In particolare, è demandata al Gruppo l'attuazione dei programmi di attività formulati per il territorio di competenza in stretta collaborazione con l'Associazione.
Art. 27 Norma transitoria Nel caso in cui all'interno dell'Associazione esista un solo gruppo, gli organi del gruppo non vengono costituiti e le funzioni dei suoi organi sono esercitate dai rispettivi organi della Associazione.	Art. 27 rinumerato in art. 38 Articolo 38 - Norma transitoria Nel caso in cui all'interno dell'Associazione esista un solo Gruppo, gli organi del gruppo non vengono costituiti e le funzioni dei suoi organi sono esercitate dai rispettivi organi della Associazione.
Art. 28 Gratuità delle cariche Tutte le cariche contemplate nel presente Statuto dovranno essere prestate gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.	Art. 28 rinumerato in art. 39 Articolo 39 - Gratuità delle cariche Tutte le cariche contemplate nel presente Statuto, ad eccezione dell'Organo di Revisione Legale dei conti, dovranno essere prestate gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Art. 29 Assicurazione dei componenti gli Organi I componenti degli Organi al presente statuto sono assicurati per malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi così come previsto dalle vigenti leggi in materia di volontariato.	Art. 29 da abrogare e sostituire con il seguente Articolo 8 - Volontario e attività di volontariato L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

	All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei compiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017.
Art. 30 Regolamento di attuazione Il presente Statuto è integrato da un Regolamento di attuazione. Per quanto non contemplato dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, è fatto espresso richiamo alle norme statutarie e regolamentari della FIDAS Nazionale e Regionale ed alle norme di legge vigenti.	Art. 30 rinumerato in art. 40 Articolo 40 - Regolamento di attuazione Il presente Statuto è integrato da un Regolamento di attuazione. Per quanto non contemplato dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, è fatto espresso richiamo alle norme statutarie e regolamentari della FIDAS Nazionale e Regionale ed alle norme di legge vigenti.
Art. 31 Modifiche Il presente statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea dei Delegati riunita in seduta straordinaria e con la maggioranza, in prima e seconda convocazione, dei tre quarti dei componenti.	Art. 31 da abrogare e sostituire con il seguente Articolo 41 - Modifiche Il presente Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea dei Delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto.
Art. 32 Scioglimento Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria, e la delibera è valida con voto favorevole dei tre quarti dei tutti i delegati. L'Assemblea, in caso di scioglimento, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione. I beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.	Art. 32 da abrogare e sostituire con il seguente Articolo 42 - Scioglimento Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria, e la delibera è valida con voto favorevole dei tre quarti di tutti i delegati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

2. Si promulgano gli articoli contenuti nella tabella seguente.

Articolo 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera il regolamento di attuazione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 11 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 14 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 15 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 20 - Decadenza

Il Presidente decade dalla propria carica per morte, dimissioni, nonché per le ragioni, e con le modalità, indicate all'art. 9 del presente Statuto.

Articolo 21 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti espressi e svolge le funzioni attribuite al Presidente in caso di sua assenza o temporanea incapacità di attendere alle sue funzioni. Svolge attività di consultazione e coadiuvazione nei riguardi del Presidente all'atto dello svolgimento delle funzioni di quest'ultimo.

Articolo 22 - Decadenza

Il Vicepresidente decade dalla propria carica per morte, dimissioni, nonché per le ragioni, e con le modalità, indicate all'art. 9 del presente Statuto.

Articolo 23 - Nomina segretario e tesoriere

All'atto della prima convocazione, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina, al proprio interno, di un Segretario e di un Tesoriere, nominati a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 24 - Compiti del Segretario

Il Segretario ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione e coordinamento dei lavori e nello specifico:

- a) redazione del verbale delle sedute;
- b) controllo del rispetto delle modalità di convocazione;
- c) controllo sulla correttezza dell'esplicazione del voto;

svolgimento dei compiti di volta in volta richiesti dal Presidente.

Articolo 25 - Compiti del tesoriere

Il Tesoriere ha la competenza funzionale in merito a:

- a) tenuta delle scritture contabili;
- b) redazione e presentazione del Bilancio preventivo e consuntivo nella forma di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017;
- c) attuazione delle delibere di spesa adottate in seno all'Assemblea e al Consiglio Direttivo;
- d) ogni altra attività inerente il controllo, la gestione ed il coordinamento dell'attività di spesa che verranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

regolativo
generali

Articolo 28 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 43 - Norma transitoria

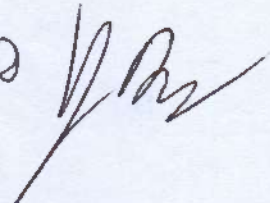
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

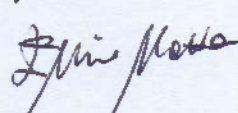
A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. Lgs. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

3. Si introducono i seguenti titoli:

- Titolo I Denominazione e Sede (artt. da 1 a 4);
- Titolo II Scopo – Finalità (art. 5);
- Titolo III Soci (artt. da 6 a 9);
- Titolo IV Risorse economiche (artt. da 10 a 15);
- Titolo V Organi dell'Associazione (artt. da 16 a 29);
- Titolo VI Gruppi (artt. da 30 a 38);
- Titolo VII Articoli finali (artt. da 39 a 43).

Il presidente BATTISTUZZI DIEGO 

Il segretario MAZZA ENRICO 

Il presente allegato è parte integrante
all'atto registrato il 31-01-2020
al N. 306 Serie III

L'ASSISTENTE
Ivano Corsano

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Antonio Zaffino



PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI
SERIE	NUMERO	DATA			
3	306	31/01/2020	REGISTRO ALTRO ERARIO	0,00 0,00	T5N20L000306000PG codice identificativo per eventuali adempimenti successivi
			ALTRE AZIENDE	0,00	DA A IMPORTO
			TOTALE	0,00	

IMPORTO VERSATO

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

CODICE UFFICIO

T5N

Si compilano, sulla base
del contratto dell'atto,
i dati risultanti dai
Quadri A, B, C e D (E e F)

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA REGISTRAZIONE

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI:	Foglio N. di tot.	N. DI REPERTORIO
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE B T T D G I 7 6 S 2 4 H 6 5 7 T	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 16/01/2020
TIPOLOGIA DELL'ATTO VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA MODIFICA STATUTO ASSOCIAZIONE	ADENPIAMENTO ☒ Reg ☐ Pro ☐ Ces ☐ Ris	USO ABITATIVO ☐ Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

R. GR. CODICE FISCALE 1 9 1 0 0 5 7 3 0 2 6 1	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE FIDAS TREVISO ODV
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
PROVINCIA	DATA DI NASCITA
SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE ORSAGO	PROVINCIA VIA O PIAZZA T V Piazza G. Oberdan
N. CIVICO 1/A	
R. GR. CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
PROVINCIA	DATA DI NASCITA
SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA
N. CIVICO	
R. GR. CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
PROVINCIA	DATA DI NASCITA
SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA
N. CIVICO	
R. GR. CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
PROVINCIA	DATA DI NASCITA
SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA
N. CIVICO	
R. GR. CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
PROVINCIA	DATA DI NASCITA
SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA
N. CIVICO	

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE B T T D G I 7 6 S 2 4 H 6 5 7 T	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO _____	N. DI REPERTORIO _____
COGNOME DELL'ATTO _____		Foglio N. / di tot.

DELEGA

I SOTTOSCRITTI	
CODICE FISCALE B T T D G I 7 6 S 2 4 H 6 5 7 T	FIRMA
CODICE FISCALE _____	FIRMA _____
CODICE FISCALE _____	FIRMA _____
CODICE FISCALE _____	FIRMA _____
CODICE FISCALE _____	FIRMA _____

DELEGANO ALLA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO, CON L'EVENTUALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA SUGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE COME INDICATO NEL QUADRO F, IL SIG./SIG.RA

DATI DEL DELEGATO		
COGNOME BASSO	NOME FABRIZIO	CODICE FISCALE B S S F R 2 5 8 T 1 8 6 1 2 3 J

QUADRO E TABELLA DI ASSOCIAZIONE IMMOBILI / PERTINENZE

NORD. NEGOZIO 7292	IMMOBILI PRINCIPALI	PERTINENZA							
	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	

QUADRO F ULTERIORI DATI DEGLI IMMOBILI

NORD. NEGOZIO 7292	IMMOBILE					LOCATORE		
	N. ord. imm.	Categoria	Uso abit.	Rendita catastale	Can. cens.	Num. ord. seg.	% Possesso	Opzione cat.

Firma del richiedente la registrazione _____